

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI

Approvato dal Consiglio Direttivo del 09 luglio 2019

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci è istituito a norma dell'art. 15 della legge quadro 08 marzo 1991, n. 81.
2. L'attività del Collegio Nazionale è regolata dal presente Regolamento.
3. Spetta al Direttivo proporre, approvare e modificare lo stesso.

Art. 2

Codice Deontologico

1. Tutti Maestri di sci iscritti ai rispettivi albi territoriali sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme di deontologia professionale stabilite nel Codice approvato dal Direttivo ed allegato al presente regolamento quale parte integrante dello stesso.

Art. 3

Organi del Collegio

1. Sono organi del Collegio Nazionale dei maestri di Sci:
 - a) il Direttivo;
 - b) il Presidente;
 - c) i Vicepresidenti;
 - d) il Consiglio di presidenza;
 - e) il Segretario;
 - f) il Tesoriere;
 - g) i Revisori dei conti.

Art. 4

Il Direttivo

1. Il Direttivo è composto dai presidenti di tutti i collegi territoriali (regionali, provinciali e interregionali) nonché da un uguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei Collegi territoriali.
2. Il Direttivo è convocato periodicamente dal Presidente del Collegio nazionale e comunque almeno quattro volte all'anno, con lettera inviata a ciascun membro almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora in cui avverrà la riunione medesima. Farà fede dell'avvenuta spedizione la data del timbro postale di partenza. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire anche a mezzo telegramma, fax o telefono, purché ricevuti almeno 24 ore prima la riunione.

Approvato dal Consiglio Direttivo del 09 luglio 2019

3. Il Direttivo deve poi essere convocato senza indugio ogniqualvolta lo richieda al Presidente del Collegio nazionale almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Le riunioni del Direttivo sono presiedute dal Presidente del Collegio nazionale, in ciò coadiuvato dal segretario e si considerano regolarmente costituite qualora siano presenti, in prima convocazione, almeno i 2/3 dei componenti in carica e, in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

5. Ogni componente del Direttivo dispone di un voto. Ogni componente del Direttivo rappresenta anche gli iscritti agli albi tenuti dai collegi territoriali dei quali è presidente o dai quali è stato eletto.

Il numero dei maestri di sci rappresentato dai membri di ciascun Collegio territoriale si stabilisce il 30 Giugno di ogni anno in base al numero di quote versate dai Collegi stessi al Collegio Nazionale sino a quella data. Il numero, così determinato, rimarrà invariato per tutto l'anno successivo. In caso di numero dispari esso verrà pareggiato per eccesso.

Nel caso in cui ad una riunione del Direttivo sia presente un solo rappresentante di un Collegio territoriale, egli rappresenterà tutti i maestri per i quali è stata versata la quota al Collegio nazionale da quel determinato Collegio territoriale. In caso di votazione discorda tra i due membri di uno stesso Collegio territoriale o di astensione da parte di uno dei due, i maestri rappresentati saranno ripartiti a metà per ciascuno dei due membri del Collegio territoriale.

6. Le delibere del Direttivo sono valide se votate dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Le delibere riguardanti l'elezione del Presidente e la modifica del presente regolamento, sono valide, in presenza di tutti i seguenti requisiti:

- essere votate in un Consiglio Direttivo costituito da almeno i 2/3 dei componenti in carica;
- essere espressione della maggioranza dei consiglieri presenti;
- essere espressione di un numero di maestri che, complessivamente considerato, esprima la volontà della maggioranza dei Maestri di sci italiani, rappresentati dai singoli votanti in seno al Direttivo.

7. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Non sono ammesse deleghe.

8. Ad ogni riunione dovrà essere redatta una minuta di verbale a cura del segretario. Entro la riunione successiva, sulla base della suddetta minuta, dovrà essere redatto il verbale.

9. I membri del Direttivo eletti dalle assemblee dei Collegi territoriali di cui al primo comma dell'art. 15 della legge quadro n. 81 del 1991, decadono automaticamente da ogni carica:

- per assenza, senza giustificati motivi, a tre riunioni consecutive del Direttivo;
- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per cancellazione dall'albo senza che nei tre mesi successivi sia seguita una nuova iscrizione.

Il Collegio territoriale di competenza provvede a sostituire il membro decaduto.

10. I Presidenti dei Collegi territoriali che, in quanto tali, ricoprono cariche nel Collegio nazionale, decadono automaticamente dalla funzione, oltre che per i motivi di cui al precedente comma 9, anche in caso di decadenza dalle funzioni di Presidente del Collegio territoriale di appartenenza.

Art. 5

Funzioni del Direttivo

1. Al Direttivo spettano le attribuzioni demandate dall'art. 16 della legge quadro n. 81 del 1991 e precisamente:

- a) elaborare le norme della deontologia professionale;
- b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai Collegi territoriali;
- c) coordinare l'attività dei Collegi territoriali dei maestri di sci sulla base di un apposito regolamento;
- d) definire, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, i criteri per i corsi tecnico – didattici e per le prove di esame;
- e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie professionali, in Italia ed all'estero;
- f) collaborare con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
- g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del Collegio nazionale per le attività di sua competenza.

2. Oltre a queste attribuzioni, spetta inoltre al Direttivo:

- a) elaborare ed approvare il regolamento del Collegio nazionale e le eventuali sue variazioni;
- b) approvare il Codice di deontologia professionale;
- c) elaborare e divulgare principi, direttive e strumenti di uniformità nazionale dei Maestri di sci e adottare ogni provvedimento a ciò finalizzato;
- d) approvare il bilancio del Collegio nazionale sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Presidenza, sentito il parere del collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 6

Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio Nazionale ed esercita tutte le funzioni a ciò riconnesse. Egli convoca il Direttivo e lo presiede, nominandone il segretario. Dirige altresì il Consiglio di presidenza.

2. Egli può delegare temporaneamente le proprie funzioni al vicepresidente, o in caso di indisponibilità di questo, ad un membro del Direttivo appositamente designato.

3. Il Presidente dura in carica quattro anni dalla sua elezione, salvo revoca motivata da parte del Direttivo o perdita del diritto di partecipazione allo stesso di cui al comma 9 dell'art. 4 del presente Regolamento.

4. Al Presidente al termine del proprio mandato, viene riconosciuto e attribuito il titolo di presidente onorario. Tale titolo non preclude allo stesso, dopo l'attribuzione di tale titolo, di assumere in futuro cariche eleggibili all'interno del Consiglio e, in ogni caso, non gli attribuisce particolari prerogative e/o funzioni

Art. 7

Il Consiglio di presidenza

- 1 Il Consiglio di presidenza è composto dal Presidente del Collegio Nazionale e da ulteriori 9 membri del direttivo, indicati dal presidente e appartenenti a Collegi territoriali diversi tra loro;
2. Il Consiglio di presidenza dura in carica sino alla scadenza del Direttivo e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di presidenza. I singoli membri sono rieleggibili e decadono automaticamente dalla carica per i motivi di cui all'art. 4 comma 9.
3. L'intero Consiglio di presidenza decade a seguito delle dimissioni o comunque in conseguenza della decadenza della metà più uno dei suoi componenti.
4. Il Consiglio di presidenza viene convocato dal Presidente del Collegio nazionale ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità, con convocazione da inviarsi almeno dieci giorni prima la data fissata.
5. In casi di particolare urgenza il Consiglio di presidenza può essere convocato dal Presidente anche telefonicamente, tramite telefax o posta elettronica.
6. Il Consiglio di presidenza è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
7. Esso è comunque validamente costituito, anche in assenza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
8. Il Consiglio di presidenza delibera a maggioranza dei suoi componenti presenti alle votazioni. Ogni consigliere ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe; a parità di voti, quello del Presidente avrà valenza doppia.
9. Le delibere sono valide per semplice alzata di mano o, su espressa richiesta di almeno un terzo dei presenti, per scrutinio segreto.
10. Di ogni seduta deve essere redatto apposito e specifico verbale e le delibere devono essere redatte per iscritto, salvo che si disponga espressamente per una forma diversa.
11. Il Consiglio di presidenza, per l'espletamento di particolari compiti, può costituire, con modalità da esso stesso individuate, commissioni a cui conferire incarichi presiedute da un membro del Direttivo. Particolari compiti, possono essere conferiti anche a singole persone interne o esterne al Consiglio di presidenza o al Direttivo, ma che non avranno diritto di voto in Consiglio di Presidenza.

Art. 8

Funzioni del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di presidenza, oltre alle attribuzioni ad esso specificatamente demandate dal Direttivo per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 16 della Legge Quadro nazionale e riportate all'art. 5 del presente Regolamento, ha le seguenti attribuzioni:
dare attuazione alle delibere del Direttivo;
provvedere alla gestione finanziaria ed amministrativa del Collegio Nazionale, sotto il controllo del Direttivo;
intervenire, su richiesta delle parti, per dirimere eventuali controversie fra Collegi territoriali;
designare rappresentanti del Collegio nazionale presso Enti ed Organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale.

Art. 9

Funzioni dei Vicepresidenti

1. I Vicepresidenti, di cui uno vicario, vengono eletti dal Consiglio di Presidenza, fra i suoi membri e durano in carica 4 anni, salvo quanto previsto dal precedente comma 9 dell'art. 4 e dal comma 2 dell'art 7. Essi sono liberamente rieleggibili;
2. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento e in caso di assenza del Vicepresidente vicario quest'ultimo sarà sostituito dal Vicepresidente

Art. 10

Funzioni del Segretario

1. Il Segretario collabora con il Presidente del Collegio nazionale, organizzando il funzionamento della segreteria e di quant'altro necessario per l'amministrazione generale del Collegio nazionale, redige inoltre i verbali del Direttivo e del Consiglio di presidenza. Egli è nominato dal Presidente anche fra soggetti esterni al Direttivo ed al Consiglio di presidenza, nel qual caso non ha diritto di voto.

Art. 11

Funzioni del Tesoriere

1. Il Tesoriere segue la tenuta della contabilità del Collegio nazionale e l'attività dei Revisori dei Conti, verifica e controlla gli incassi delle quote di iscrizione ed esegue i pagamenti autorizzati dal Presidente.
2. Il tesoriere predispone altresì il progetto di conto preventivo e di conto consuntivo da sottoporre ai Revisori dei conti entro il 30 Marzo dell'anno successivo a quello di chiusura.
3. Le funzioni di Tesoriere sono esercitate da un membro del Direttivo, nominato dal Presidente.

Art. 12

Revisori dei Conti

1. La vigilanza sull'attività contabile e amministrativa del Collegio Nazionale dei maestri di sci italiani è esercitata dai Revisori dei conti.
2. L'organo dei Revisori dei conti è formato da 3 membri effettivi e 2 supplenti indicati ed eletti dal Direttivo.
3. I Revisori dei Conti si riuniscono, senza formalità di sorta, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Essi restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di presidenza a cui sono stati affiancati.
4. I Revisori dei conti redigono la relazione di accompagnamento al rendiconto di ciascun anno e la depositano presso la sede legale in tempo utile per essere esaminata dal Consiglio di presidenza ai fini del successivo art. 13.

Art. 13
Anno finanziario

I L'anno finanziario del Collegio Nazionale inizia con il primo Gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre. Il rendiconto della gestione finanziaria deve essere chiuso dal Consiglio di presidenza, dopo essere stato verificato e controllato dai Revisori dei conti, entro novanta giorni dal termine dell'anno finanziario, per essere presentato all'approvazione dei Direttivo entro quattro mesi dal termine precedente.